

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 luglio 2011

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Premesso che

- il bilancio tecnico attuariale dell'Inpgi con base al 31/12/2009 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 10 novembre 2010, n. 101 – ha evidenziato che nel periodo preso in esame (2009/2059), in assenza di elementi correttivi, la Gestione previdenziale - pur garantendo il pagamento delle prestazioni per l'intero periodo considerato - andrebbe incontro ad un'elevata erosione del patrimonio con conseguente incisione sulla misura della riserva legale finalizzata ad assicurare la continuità delle erogazioni delle prestazioni
- La Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con nota del 30 novembre 2010 indirizzata all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, hanno assunto l'impegno – ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, 2° comma, lettera b) del Decreto Legislativo n. 509/94 – a definire le determinazioni necessarie per garantire il riequilibrio della gestione;
- il perdurare della crisi che ha investito anche il settore editoriale determinando effetti negativi sull'andamento del mercato occupazionale e, conseguentemente sugli andamenti gestionali dell'Inpgi, fa emergere l'esigenza di istituire incentivi all'occupazione tramite la concessione di sgravi contributivi per quelle aziende che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato ovvero convertano a tempo indeterminato contratti a termine;

La Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, nell'intento di favorire l'adozione di provvedimenti che garantiscano l'effettiva sostenibilità economica della gestione previdenziale dell'Inpgi nel lungo e medio periodo nonché di definire specifici incentivi all'occupazione e nell'esercizio delle determinazioni previste dall'art. 3, 2 comma, lettera b) del Decreto Legislativo n. 509/94;

Convergono quanto segue



Alle donne giornaliste verrà comunque riconosciuta la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia sulla base dei requisiti d'età in vigore fino al 30.6.2012 (60 anni), applicando sull'importo della pensione maturata un abbattimento percentuale permanente, in misura direttamente proporzionale agli anni ed ai mesi di anticipo rispetto all'età prevista dalla nuova normativa proposta, così come risulta dalla tabella sottostante:

Anni Anticipo Pensione	Abbattimento % pensioni di vecchiaia donne	Abbattimento % frazioni mensili
0	-	0,397
1	4,76	0,361
2	9,09	0,329
3	13,04	0,303
4	16,67	0,278
5	20,00	-

Nel periodo transitorio 1.7.2012–31.12.2020, i predetti abbattimenti permanenti troveranno attuazione nella misura del 50% del loro ammontare, così come risulta dalla tabella sottostante:

TABELLA PERIODO TRANSITORIO (dall'1/7/2012 al 31/12/2020)		
Anni Anticipo Pensione	Abbattimento % pensioni di vecchiaia donne	Abbattimento % frazioni mensili
0	-	0,199
1	2,38	0,181
2	4,55	0,165
3	6,52	0,152
4	8,34	0,139
5	10,00	-

*[Handwritten signatures and initials are present around the bottom of the page, including 'M', 'R', 'G.R.', and others.]*

## Deroghe

I nuovi requisiti in vigore dal 1° luglio 2012 non troveranno applicazione:

- alle donne giornaliste che abbiano maturato i requisiti d'età e contribuzione (60 anni d'età e 20 anni di contribuzione) alla data del 30/6/2012;
- alle donne giornaliste che, alla data del 30/6/2012, risultino ammesse alla prosecuzione volontaria dei contributi.

### Art.3 - Interventi per favorire l'occupazione

Al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro giornalistico dei giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti che percepiscano il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di mobilità, di disoccupazione, ovvero per i quali nei sei mesi antecedenti l'assunzione non risultino accreditati contributi obbligatori alla gestione principale dell'Inpgi sostitutiva dell'A.g.o. le parti convengono di definire incentivi alle assunzioni degli stessi da parte delle Aziende editoriali secondo i seguenti criteri:

- 1) L'aliquota contributiva dovuta a carico delle Aziende alla gestione IVS dell'inpgi viene fissata nella misura dell' 8% per la durata di 36 mesi in caso di assunzione di giornalisti non titolari di pensione professionisti, praticanti e pubblicisti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per le qualifiche di praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, vice caposervizio/redattore esperto, caposervizio/redattore senior. L'agevolazione decorre dalla data di assunzione e viene comunque mantenuta qualora nell'arco di 36 mesi il giornalista neoassunto acquisisca, nell'eventuale sviluppo del proprio iter professionale, una delle qualifiche in precedenza indicate.
- 2) L'esonero viene riconosciuto qualora nei 12 mesi antecedenti l'assunzione l'Azienda non abbia proceduto a licenziamenti nella testata di assunzione nei confronti dei giornalisti che rivestivano le qualifiche in precedenza indicate, fatta eccezione per quelli determinati da giusta causa ovvero in applicazione dell'art. 33 e 50 del vigente contratto di lavoro giornalistico ovvero realizzate nel corso o al termine del periodo di prova. L'agevolazione verrà riconosciuta per il termine di permanenza nella testata di assunzione o anche in caso di trasferimento ad altra testata che non abbia proceduto a licenziamenti nei 12 mesi antecedenti il trasferimento.
- 3) Qualora prima della scadenza del periodo di applicazione dell'agevolazione si determini la risoluzione del rapporto di lavoro l'agevolazione stessa viene a cessare a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di dimissioni, superato il periodo di prova, il periodo residuale dello sgravio sarà riconosciuto sull'eventuale successiva assunzione, effettuata per la medesima qualifica ai sensi del comma 1), quale periodo massimo di agevolazione. Qualora la successiva assunzione riguardi una diversa qualifica l'agevolazione troverà applicazione per la durata massima prevista di 36 mesi. Quando la risoluzione intervenga nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero quando la risoluzione non sia determinata da giusta causa o giustificato motivo, l'Azienda provvederà a rimettere all'Inpgi senza alcuna

